

Il regolamento entra in vigore da oggi 27 maggio 2009

Vittime dei reati, come richiedere l'indennizzo

(DM Giustizia n 222/2008 - GU n. 108 del 12.5.2009)

È in vigore da oggi 27 maggio il decreto emanato dal Ministero della Giustizia che definisce gli aspetti organizzativi dell'indennizzo delle vittime di reato, previsto dalla direttiva 2004/80/CE recepita con il decreto legislativo n. 204/2007. Questo decreto ministeriale, il numero 222/2008 del 23 dicembre dello scorso anno, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo lo scorso 12 maggio, con circa cinque mesi di ritardo.

Il regolamento tratta delle attività di competenza delle procure generali presso le corti d'appello, del punto centrale di contatto e delle modalità di raccordo con le attività di competenza delle autorità di decisione (cioè le autorità italiane o comunitarie che decidono sull'elargizione dell'indennizzo).

Gli indennizzi previsti non sono solo a favore delle vittime di reato, ma anche di uno dei loro superstiti e pure se il richiedente risiede stabilmente in un Paese comunitario. Inoltre, il reato di cui si è stati vittima e per cui si chiede di essere risarciti può anche essere stato perpetrato in uno Stato membro dell'UE, oltre che in Italia. Secondo quanto stabilito dal DM, spetta al Ministero della Giustizia occuparsi dell'aggiornamento delle informazioni utili a conoscere le leggi italiane che prevedono questo tipo di indennizzo, trasmettendole puntualmente alla Commissione delle comunità europee per la pubblicazione sul sito internet. Dovrà inoltre favorire una stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di assistenza italiane e quelle di decisione degli altri Stati membri e fornire collaborazione alle autorità di assistenza italiane ed a quelle di decisione italiane circa l'applicazione del decreto legislativo n. 222/2008. Gli interessati a ricevere l'indennizzo dovranno rivolgersi all'autorità di assistenza italiana per avere informazioni, chiarimenti e modulistica e per consegnare la domanda. Se l'istanza dovrà essere trasmessa ad altro Paese comunitario, sarà sempre all'autorità di assistenza italiana ad occuparsene, mandandola anche per via telematica.

Nel caso in cui l'autorità di decisione del diverso Stato membro decidesse di sentire direttamente il richiedente, o di qualsiasi altra persona, nell'ambito del procedimento per la concessione dell'indennizzo, sarà cura del procuratore generale della Repubblica presso l'autorità di assistenza italiana competente, o di un suo delegato, comunicare a coloro che dovranno essere ascoltati, all'autorità richiedente ed a quelli dei quali sia richiesta la presenza, il luogo, la data e le modalità previste per l'audizione. In ogni caso il DM precisa che i convocati non hanno l'obbligo di partecipare a questa audizione e che si può anche allestire una videoconferenza, il cui collegamento sarà disposto dal procuratore generale della Repubblica presso l'autorità di assistenza italiana competente, o da un suo delegato. In alternativa l'autorità di decisione del diverso Stato membro può delegare all'audizione l'autorità di assistenza italiana, che poi trasmetterà il verbale.(27 maggio 2009)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 23 dicembre 2008, n. 222 Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

ed

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, in particolare l'[articolo 7 \[1\]](#), che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per definire gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attività di competenza delle procure generali presso le corti d'appello, del punto centrale di contatto, nonché le modalità di raccordo con le attività di competenza delle autorità di decisione;

Visto l'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400\[2\]](#);

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2008;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 10 novembre 2008;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
- b) per «decisione», la decisione 2006/337/CE della Commissione delle comunità europee del 19 aprile 2006, che adotta un formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni conformemente alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
- c) per «punto centrale di contatto» il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia;
- d) per «autorità di assistenza italiana» la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello del luogo in cui risiede il richiedente l'indennizzo, quando questi sia stabilmente residente in Italia ed il reato che dà luogo a forme di indennizzo sia stato commesso nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- e) per «autorità di assistenza del diverso Stato membro» l'autorità o l'organismo dello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede stabilmente il richiedente, cui questi ha diritto di presentare la domanda, qualora il reato che dà luogo a forme di indennizzo sia stato commesso sul territorio italiano;
- f) per «autorità di decisione italiana» le autorità italiane competenti, secondo le leggi speciali, a decidere sull'elargizione a carico dello Stato a favore della vittima di reato commesso nel territorio italiano, o dei suoi superstiti, quando il richiedente l'elargizione sia stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea;

g) per «autorità di decisione del diverso Stato membro» l'autorità o l'organismo dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato, competente a decidere sull'elargizione, quando il richiedente sia stabilmente residente in Italia.

Articolo 2.

Attività del punto centrale di contatto

1. Il punto centrale di contatto:

- a) elabora e provvede all'aggiornamento di note contenenti informazioni e ogni altra indicazione utile a conoscere le leggi italiane che prevedono erogazioni di elargizioni a carico dello Stato a favore di vittima di reato commesso sul territorio italiano, o a favore dei superstiti, e trasmette le suddette note alla Commissione delle comunità europee per la pubblicazione sul sito internet;
- b) promuove la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di assistenza italiane e le autorità di decisione del diverso Stato membro;
- c) promuove la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di decisione italiane e le autorità di assistenza del diverso Stato membro;
- d) fornisce collaborazione alle autorità di assistenza italiane e a quelle di decisione italiane in merito all'applicazione del decreto legislativo.

Articolo 3.

Attività dell'autorità di assistenza italiana

1. L'autorità di assistenza italiana fornisce al richiedente:

- a) le informazioni, indicate nell'[articolo 1, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo \[3\]](#), sulla base di quanto contenuto nel manuale elaborato e pubblicato sul sito internet della Commissione delle comunità europee e, ove necessario, delle indicazioni fornite dal punto centrale di contatto;
- b) i moduli per presentare la domanda di cui all'allegato A, conformi al formulario tipo di cui all'allegato 1 della decisione.

2. Ricevuta la domanda, insieme con la relativa documentazione, l'autorità di assistenza italiana, senza compiere alcuna valutazione nel merito, la trasmette senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento, con modalità, anche di trasmissione telematica, che provino l'avvenuta ricezione, alla competente autorità di decisione del diverso Stato membro.

3. Secondo i tempi e le modalità di cui al comma precedente, l'autorità di assistenza italiana trasmette, a richiesta del richiedente, le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, allegando se necessario un elenco di tale documentazione.

Articolo 4.

Audizione del richiedente a cura dell'autorità di assistenza italiana

- 1. Se l'autorità di decisione del diverso Stato membro decide di procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, all'audizione diretta del richiedente, o di qualsiasi altra persona, nell'ambito del procedimento per la concessione dell'indennizzo, il procuratore generale della Repubblica presso l'autorità di assistenza italiana competente, o un suo delegato, comunica ai soggetti da ascoltare, all'autorità richiedente ed ai soggetti dei quali sia richiesta la presenza, il luogo, la data e le modalità previste per l'audizione, nel rispetto di quanto richiesto dalla autorità di decisione del diverso Stato membro.**
- 2. L'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona cui procede l'autorità di decisione del diverso Stato membro ha luogo solo su base volontaria.**
- 3. Se si procede a videoconferenza il collegamento è disposto dal procuratore generale della Repubblica presso l'autorità di assistenza italiana competente, o da un suo delegato.**
- 4. Quando, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo, su richiesta dell'autorità di decisione del diverso Stato membro, l'autorità di assistenza italiana provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, il procuratore generale della Repubblica presso l'autorità di assistenza italiana competente, o un suo delegato, comunica ai soggetti da ascoltare il luogo e la data previsti per l'audizione, almeno dieci giorni prima della data predetta, e procede all'audizione senza formalità, sulla base delle istanze formulate dalla autorità di decisione del diverso Stato membro. Alla documentazione dell'audizione si procede mediante verbale redatto secondo quanto previsto dagli [articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del codice di procedura penale \[4\]](#), in quanto applicabili. Il verbale è trasmesso all'autorità di decisione richiedente nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.**
- 5. Il procuratore generale della Repubblica presso l'autorità di assistenza italiana competente, o un suo delegato, ove necessario, nomina un interprete ai sensi degli [articoli 143 e seguenti del codice di procedura penale \[5\]](#), in quanto applicabili. I compensi spettanti all'interprete sono liquidati dal magistrato procedente secondo le disposizioni vigenti e posti a carico dello Stato, nei limiti di spesa di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo\[6\]](#).**

Articolo 5.

Attività dell'autorità di decisione italiana

- 1. La competente autorità di decisione italiana comunica al richiedente e all'autorità di assistenza del diverso Stato membro, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento:**
 - a) l'avviso di avvenuta ricezione di cui all'allegato B, conforme al formulario tipo di cui all'allegato I della decisione, contenente le informazioni previste all'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo\[7\]](#);**
 - b) la decisione sulla domanda di indennizzo insieme con il formulario di cui all'allegato C, conforme al formulario tipo di cui all'allegato II della decisione.**

Articolo 6.

Audizione del richiedente richiesta dall'autorità di decisione italiana

1. Se l'autorità di decisione italiana delibera di procedere all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo, invia la richiesta all'autorità di assistenza del diverso Stato membro con le modalità indicate nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento. La richiesta deve contenere indicazioni sulle formalità procedurali previste dalla legge italiana, con l'invito all'autorità di assistenza del diverso Stato membro, ricevente l'istanza, a comunicare tali formalità al soggetto da ascoltare.

2. Se l'autorità di decisione italiana chiede all'autorità di assistenza del diverso Stato membro di procedere, in conformità alle leggi di quest'ultimo, all'audizione del richiedente, o di qualsiasi altra persona, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, ultima parte, del decreto legislativo, trasmette tale richiesta con le modalità indicate nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 2008

Il Ministro della giustizia Alfano

Il Ministro dell'interno Maroni

Il Ministro degli affari esteri Frattini

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009.

Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 282.

[Allegati \[7\]](#)